

Art. 14

(Disposizioni particolari per il Consiglio regionale)

1. Sono fatte salve le competenze del Consiglio regionale e dei suoi organi interni previste dalla legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale), relativamente al personale del Consiglio regionale al quale la presente legge si applica fino all'approvazione di una nuova disciplina sull'ordinamento amministrativo del Consiglio regionale e sul personale assegnato all'organico del Consiglio stesso, da approvarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) distinzione tra le funzioni di direzione politico-amministrativa e di direzione amministrativa;
 - b) unicità dello stato giuridico e del trattamento economico del personale;
 - c) inquadramento del personale in un apposito organico, ferma restando l'unicità del ruolo regionale;
 - d) unicità della gestione del personale e dei relativi istituti;
 - e) introduzione di sistemi di misurazione e valutazione della performance;
 - f) coinvolgimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nei diversi livelli in cui si articola la contrattazione collettiva regionale di lavoro.

2. In attesa dell'adozione della nuova disciplina di cui al comma 1, le disposizioni della presente legge si applicano anche al personale della Presidenza del Consiglio regionale, tenuto presente che:
 - a) le competenze attribuite dalla presente legge alla Giunta regionale e al Presidente della Regione sono esercitate, rispettivamente, dall'Ufficio di Presidenza e dal Presidente del Consiglio regionale;
 - b) gli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 11, comma 3, sono determinati, per la Presidenza del Consiglio regionale, nel numero massimo di due;
 - c) l'incarico dirigenziale di primo livello è conferito dall'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente del Consiglio regionale;
 - d) gli incarichi dirigenziali di secondo livello sono conferiti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, su proposta del dirigente di primo livello;
 - e) presso la Presidenza del Consiglio regionale è previsto un Ufficio stampa, diretto da un addetto

- responsabile che assume la qualifica di Capo Ufficio stampa, coadiuvato da un addetto Vice Capo Ufficio stampa e da un numero di addetti alle attività giornalistiche e di informazione non superiore a due; gli incarichi sono conferiti dall'Ufficio di Presidenza, su proposta del Presidente del Consiglio regionale, con le modalità e sulla base dei requisiti di cui all'articolo 15;
- f) il Presidente del Consiglio regionale si avvale di una segreteria composta dal segretario particolare, che ne è responsabile, e da un massimo di tre dipendenti regionali appartenenti alle categorie e assegnati all'organico del Consiglio regionale;
 - g) gli incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'ente sono determinati, per la Presidenza del Consiglio regionale, nel numero massimo di due;
 - h) le nomine e le designazioni in comitati, commissioni ed organi che riguardino anche il personale del Consiglio regionale sono effettuate d'intesa tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
 - i) l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è previamente consultato nelle diverse fasi e nei diversi livelli nei quali si articola la contrattazione collettiva regionale.

CAPO II UFFICIO STAMPA

Art. 15 (Ufficio stampa)

1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, possono dotarsi, anche in forma associata, di un Ufficio stampa, la cui attività è indirizzata prioritariamente ai mezzi di comunicazione di massa e, in particolare:
 - a) alla cura dell'informazione giornalistica ai mezzi di comunicazione di massa, mediante stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
 - b) alla cura della comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti;
 - c) all'illustrazione delle attività delle istituzioni e del loro funzionamento;
 - d) alla promozione di conoscenze allargate e diffuse su temi di rilevante interesse generale;
 - e) alla promozione dell'immagine dell'ente;

- f) alla redazione di servizi on-line.
2. L'Ufficio stampa è costituito, per l'esercizio delle attività giornalistiche e di informazione di cui al comma 1, da addetti, assunti a contratto, iscritti negli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dell'albo nazionale dei giornalisti di cui all'articolo 26 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista), e scelti tra il personale dell'ente o tra personale esterno in possesso dei requisiti generali previsti per l'assunzione all'impiego pubblico regionale. Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabili, con applicazione del trattamento economico e giuridico stabilito dal contratto nazionale di lavoro giornalistico; il trattamento economico è integrato dall'indennità di bilinguismo spettante alla categoria di riferimento. Gli addetti all'Ufficio stampa, se scelti tra il personale degli enti, sono collocati in aspettativa senza assegni per l'intera durata del rapporto contrattuale. Gli incarichi di cui al presente articolo sono revocabili in qualsiasi momento dagli organi che li hanno conferiti e sono, in ogni caso, correlati alla durata in carica di questi ultimi.
3. L'Ufficio stampa è diretto da un addetto responsabile, in possesso di laurea, che assume la qualifica di Capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice di direzione politico-amministrativa dell'ente, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire nelle materie e nei settori di interesse per l'ente; al responsabile dell'Ufficio stampa competono, inoltre, le attribuzioni proprie dei dirigenti in relazione agli adempimenti amministrativi, organizzativi e contabili della struttura organizzativa alla quale sono preposti, cui è assegnato, per le attività di supporto, personale della dotazione organica dell'ente. Nell'Amministrazione regionale, la responsabilità dell'Ufficio stampa della Giunta regionale è affidata al Capo Ufficio stampa, coadiuvato da un addetto Vice Capo Ufficio stampa, e da un numero di addetti alle attività giornalistiche e di informazione non superiore a tre. Gli incarichi sono conferiti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione. Negli altri enti di cui all'articolo 1, comma 1, oltre al Capo Ufficio stampa, il numero degli addetti non può essere superiore a uno.

4. Il responsabile e gli addetti all'Ufficio stampa non possono esercitare, per la durata dell'incarico, attività professionali, anche occasionali, nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche, salve eventuali deroghe consentite dal contratto nazionale di lavoro giornalistico.

5. Ai fini del trattamento previdenziale, assistenziale e di quiescenza, il personale di cui al presente articolo addetto agli Uffici stampa è iscritto, per la durata del rapporto contrattuale, all'Istituto nazionale di previdenza giornalisti (INPGI).